

COPIA



COMUNE DI BENE LARIO

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 48 DEL 12-12-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI**

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di Dicembre, alle ore 21:00, in modalità mista (in presenza ed in videoconferenza), convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
SALA GIACOMO	X	
FUMAGALLI ANDREA	X	
MARIANI KEVIN	X	
TRIVELLI ROBERTO	X	
QUADRI TECLA FATIMA	X	
PETER LUCIO ALFREDO	X	
DE LUCA ANNA	X	
TRIVELLI LUCIA	X	
CARBONARA FEDERICO MARIA	X	
DEL SORBO ROSANNA	X	
MAGNETTA DOMENICO	X	

Numero totale PRESENTI: 11 ASSENTI: 0 Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE GIOVANNI DE LORENZI che provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, GIACOMO SALA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.48 DEL 12.12.2024

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.**

Il Consiglio Comunale

SSO,

– che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti"*;

– che il vigente C.T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che *"La legge assicura (è) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente"* e precisa, all'art. 42, I comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) e

– l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*

– il Decreto del Ministro dell'Interno 22 dicembre 2023 che, sia per l'incertezza circa gli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale, nel 2024, delle certificazioni delle risorse COVID e sia per l'accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell'applicazione del CCNL 2019 -2021 del personale del comparto, ha disposto il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti Locali;

Visti,

- il DM 14 aprile 2023 rubricato *"Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore"* che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;

- l'art. 1 del D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato *"Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente"*, di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:

– il comma 1, lett. e) che introduce:

- l'art. 6-bis (*Principio del contraddittorio*) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;

– il comma 1, lett. m) che introduce:

- l'art. 10-bis quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza

di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;

- l'art. 10 *ter* quinquies (*Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 *ter* quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;

- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato *Disposizioni in materia di contenzioso tributario*, che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo *ter* mediazione;

Ritenuto opportuno procedere a una sistematica e organica revisione del regolamento delle entrate tributarie comunali, atteso che nell'ottica di un adeguamento al novellato quadro normativo e/o della semplificazione e chiarezza;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 03.12.2023 Prot.3516, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti favorevoli nr.8, astenuti nr.3 Consiglieri comunale di minoranza in videoconferenza Sigg.ri Carbonara Federico Maria, Del Sorbo Rosanna, Magnetta Domenico e nr.0 contrari, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il *Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali*, il cui testo è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2)

di dare inoltre atto che il nuovo regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2025 ed entrano in vigore ai sensi di legge;

3) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

4) di dare mandato al Servizio/Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del *Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali* contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

e inoltre, ed inoltre, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per cui solo della necessit  di rendere immediatamente operativa la novellata disciplina regolamentare

Con voti favorevoli nr.8, astenuti nr.3 Consiglieri comunale di minoranza in videoconferenza Sigg.ri Carbonara Federico Maria, Del Sorbo Rosanna, Magnetta Domenico e nr.0 contrari, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione di CONSIGLIO n. 48 del 12-12-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to GIACOMO SALA

Il Segretario
F.to GIOVANNI DE LORENZI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
F.to GIOVANNI DE LORENZI

Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.